

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale. Audizione di Ricardo Franco Levi, Francesca Chiavacci e di esponenti e testimoni di progetti e di esperienze di diffusione sui territori del cinema, dell'audiovisivo e del libro (*Svolgimento e conclusione*) 67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 462 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 68

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi (*Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea*) 70

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 77

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati) 78

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) . 71

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e rinvio*) 72

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Nuovo testo C. 2182 Della Valle (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 75

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale. Audizione di Ricardo Franco Levi, Francesca Chiavacci

e di esponenti e testimoni di progetti e di esperienze di diffusione sui territori del cinema, dell'audiovisivo e del libro.

(*Svolgimento e conclusione*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Livio JACOB, *Presidente della Cineteca del Friuli di Gemona*, Jay WEISSBERG, *Direttore delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone*, Sergio GRMEK GERMANI, *Comitato Scientifico della Cineteca del Friuli*, Stefania ROMAGNOLI, *Biblioteca della Fornace a Moie di Maiolati Spontini*, Orazio DI STEFANO, *Presidente dell'Associazione sociologica per la ricerca ed azione*, Anna ORSATTI, *Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di San Salvo (Chieti)*, Francesca CHIAVACCI, *Presidente nazionale dell'Arci* e Ricardo Franco LEVI, *Presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono Mara CAROCCI (PD) e Manuela GHIZZONI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Intervengono per la replica Sandro GRIZI, *Consigliere delegato Cultura del Comune di Moie di Maiolati Spontini*, Livio JACOB, *Presidente della Cineteca del Friuli di Gemona*, e Ricardo Franco LEVI, *Presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE)*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 462.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda che la quantificazione dell'importo premiale in competenza 2015 è stata effettuata nell'ambito del decreto ministeriale n. 599 del 2015, di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'esercizio 2015. Nel segnalare che le somme destinate al finanziamento premiale sono pari a 99.025.459 euro, rammenta che i criteri di riparto erano stati già oggetto di parere parlamentare, in occasione dei quali era stato sollecitato l'avvio delle procedure per l'allocazione nell'esercizio di competenza della quota premiale 2015, onde evitare il disallineamento rispetto all'esercizio finanziario di riferimento. Il 70 per cento dei suddetti criteri di riparto è attribuito in base ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 e il 30 per cento sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti. Ricorda che la Commissione cultura, in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 310, si è espressa su tali parametri il 13 luglio 2016 e che il decreto sui criteri per la quota 2015 risulta emanato (n. 615 del 2016).

Rappresenta che l'atto del Governo consta di 3 articoli: l'articolo 1 reca la ripartizione complessiva della quota premiale tra i dodici enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'articolo 2 indica la ripartizione per ente della quota del 70 per cento, pari a euro 69.317.821, e l'articolo 3 stabilisce la distribuzione della quota del 30 per cento, pari a 29.707.638 sulla base di programmi e progetti integrati, proposti

anche in collaborazione tra gli enti e riferiti alle aree individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), come previsto dal Programma nazionale della ricerca (PNR).

Con riguardo alle modalità di calcolo seguite per l'assegnazione del 70 per cento, fa presente che gli enti sono stati suddivisi in quattro gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti attesi ai fini della VQR 2004-2010 e delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti. Più nello specifico: il primo gruppo è costituito dal solo Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) che, partecipando a tutte le aree disciplinari, è stato considerato separatamente; al secondo gruppo afferiscono gli enti con un numero di prodotti attesi da 2.000 a 6.100 (Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto nazionale di astrofisica; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia); il terzo gruppo include gli enti con un numero di prodotti attesi da 450 a 700 (Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi »; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; Istituto nazionale di ricerca metrologica); nel quarto gruppo sono compresi gli enti con un numero di prodotti attesi da 175 a 230 (Stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli; Agenzia spaziale italiana); il quinto gruppo è costituito da ulteriori tre enti (Museo storico della fisica e centro studi e ricerche « Enrico Fermi »; Istituto italiano di studi germanici; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste) che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a 19. Riferisce poi che, secondo il Rapporto finale dell'ANVUR, la valutazione dei prodotti per gli enti di ricerca che avevano conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che nella valutazione fossero coinvolti più di tre soggetti) non era riportata per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali. È stata calcolata inoltre l'incidenza percentuale dei prodotti attesi per il singolo ente sul totale dei prodotti attesi dagli enti e che quale indicatore di qualità della ricerca di Area e di struttura è stato assunto il valore dell'indicatore

finale IRFS1, che costituisce uno dei due indicatori finali di qualità della ricerca di struttura. Al riguardo, evidenzia che i valori dell'indicatore riportati nella tabella non coincidono con quelli del medesimo indicatore presenti nel Rapporto finale dell'ANVUR; il Dicastero ha riferito che gli stessi sono stati forniti direttamente dall'ANVUR. Segnala comunque che, in corrispondenza di due dei tre enti inclusi nel quinto gruppo (Museo storico della fisica e centro studi e ricerche « Enrico Fermi » e Istituto italiano di studi germanici), il rapporto finale dell'ANVUR contiene i valori dell'IRFS1, presenti anche nella tabella allegata allo schema, benché la relazione illustrativa affermi che per gli enti ricompresi nel quinto gruppo in assenza di VQR, e dunque di indicatori, il calcolo della quota premiale è stato effettuato basandosi esclusivamente sul valore medio della quota premiale erogata negli anni 2013 e 2014.

Rammenta che l'indicatore percentuale di miglioramento è ottenuto attraverso il rapporto tra IRFS1 e l'incidenza percentuale dei prodotti attesi, tanto che tale dato non è presente per quegli enti del quinto gruppo che pur avevano il valore dell'IRFS1. Per ogni gruppo di appartenenza – ad eccezione del primo, in cui è presente solo il CNR – è stata poi calcolata la media della percentuale di miglioramento ed è stato definito l'indicatore medio di miglioramento, pari al rapporto tra la percentuale di miglioramento di ciascun ente e la media del gruppo.

Quanto all'indicatore finale di attribuzione medio complessivo, osserva che si tratta di un valore identico per tutti gli enti – disponibile ove tali indicatori di miglioramento siano presenti – pari a 0,9882, sulla base del quale viene operata la ripartizione. Fa notare peraltro che l'utilizzo di tale parametro costituisce una novità rispetto alla ripartizione 2014: l'attribuzione della quota premiale era infatti calcolata, nella precedente ripartizione, moltiplicando il valore medio della premialità per la percentuale di miglioramento (diversa per ogni ente). Riferisce che su tali presupposti sono stati assegnati

68.516.261 euro, mentre sullo stanziamento residuo, pari a 801.560 euro, è stata calcolata la parte della quota da attribuire in base all'indicatore IRFS1, cui hanno partecipato anche i due enti del quinto gruppo per i quali è presente il valore dell'IRFS1.

Per quanto riguarda la quota del 30 per cento, la distribuzione è avvenuta sulla base della valutazione dei programmi e dei progetti proposti dagli enti effettuati dal Comitato di valutazione nominato dal Ministro ai sensi dell'articolo 7 del decreto n. 615 del 2016 con le modalità e le procedure ivi stabilite.

Ricorda, infine, che la Commissione ha intrapreso in questa legislatura una forte iniziativa affinché i fondi premiali fossero considerati aggiuntivi rispetto allo stanziamento ordinario, altrimenti verrebbe meno la *ratio* stessa della premialità. In questa ottica, si è dunque mosso il decreto legislativo n. 218 del 2016 che ha eliminato l'obbligo di destinazione di una specifica quota del FOE su base premiale, ponendo le basi per la creazione di un fondo specifico per la premialità. È stato comunque ribadito in quella sede il compito in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Manuela GHIZZONI (PD) si rammarica per il ritardo con cui è giunto all'esame della Commissione un provvedimento che ripartisce fondi del 2015, i quali rischiano di andare in perenzione. Sottolinea che tale ritardo non è certamente una responsabilità della Commissione e auspica che quanto prima il Parlamento possa intervenire a modificare una procedura che ha dimostrato di non funzionare, producendo ritardi così evidenti. Conclude sottolineando l'opportunità di formulare un parere nel più breve tempo possibile.

Gianluca VACCA (M5S), condivide le perplessità sui tempi di trasmissione alla

Commissione dello schema di riparto; ciò non di meno ritiene necessario che essa lo esamini con l'attenzione dovuta, prima di giungere alla formulazione di un parere. Concorda, altresì, con la collega Ghizzoni sulla necessità di rivedere il sistema di ripartizione dei finanziamenti, tenuto conto che la VQR è riferita al periodo 2004-2010 e i fondi di cui si propone la ripartizione sono relativi al 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.05.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.

(Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni interessate. In particolare, le Commissioni I e V hanno espresso pareri favorevoli, la Commissione XII ha espresso un parere favorevole con osservazioni e la Commissione parlamentare per le questioni regionali un parere favorevole con condizione e osservazione. Al fine di recepire la condizione apposta da quest'ultima Commissione all'articolo 1,

nonché l'osservazione della Commissione Affari sociali all'articolo 6, la relatrice ha predisposto due emendamenti, sui quali, se non vi sono obiezioni da parte dei gruppi, non concederà il termine per la presentazione di subemendamenti.

(Così rimane stabilito).

Vanna IORI (PD), *relatrice*, illustra gli emendamenti 1.200 e 6.200, di cui raccomanda l'approvazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti gli emendamenti 1.200 e 6.200 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, li approva *(vedi allegato 1)*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla deputata Iori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere, altresì, l'autorizzazione alla relazione orale.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione

di emendamenti è scaduto venerdì 13 ottobre, alle ore 12, e che sono pervenuti circa 120 emendamenti *(vedi allegato 2)*.

Trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica 2016 (derivante dallo stralcio al Senato dell'A.S. 2287), rammenta che trova applicazione l'articolo 123-bis del Regolamento della Camera, in tema di ammissibilità degli emendamenti. Il comma 3-bis di tale disposizione detta criteri di ammissibilità delle proposte emendative più stringenti dell'ordinario. A quest'ultimo riguardo, fa presente che gli emendamenti Battelli 2.2, 2.3, 2.4 e l'articolo aggiuntivo 3.01, sono volti a modificare, nel senso della liberalizzazione, l'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Al proposito, li considera ammissibili, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo Battelli 3.01, poiché esso istituisce con norma prescrittiva l'Autorità di garanzia nel diritto d'autore, sopprimendo di fatto la SIAE, senza indicare la compensazione sotto il profilo dei costi per il pubblico erario. Esso è pertanto inammissibile per mancanza di copertura. Fissa quindi il termine per la presentazione di un eventuale ricorso alle ore 16 della giornata odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sostituirà il relatore, onorevole D'Ottavio, che non potrà essere presente alla seduta odierna.

Gianluca VACCA (M5S), pur apprezzando le misure proposte in favore del territorio di Sulmona per la celebrazione

della ricorrenza dei duemila anni della morte di Ovidio, è costretto ancora una volta a rilevare la mancanza di un provvedimento quadro che autorizzi in via generale interventi di questo tipo. Anche questo progetto di legge, infatti, può essere considerato « figlio di un santo in paradiso », nella fattispecie la senatrice Pelino, circostanza di cui non tutti i territori possono beneficiare. Sottolinea, inoltre, che la proposta assegna contributi per lo svolgimento di celebrazioni in un anno che volge al termine, con la conseguenza che molte iniziative dovranno slittare al 2018. Rileva, quindi, la macchinosa complessità del sistema di comitati da istituire e stigmatizza che all'interno di uno di essi sia ricompreso un ente privato, di cui è socia la senatrice prima firmataria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, condivide le perplessità espresse dal collega Vacca in merito ai provvedimenti celebrativi, per i quali occorrerebbe pensare ad una disciplina generale di carattere strutturale. È anch'ella del parere che sarebbe stato più opportuno individuare con maggiore tempestività un percorso normativo finalizzato a rendere l'omaggio, assolutamente dovuto, al poeta Ovidio, ricorrendo i duemila anni della sua morte.

Il sottosegretario Antimo CESARO, dopo aver sottolineato il lavoro di snellimento delle disposizioni già svolto al Senato, rappresenta che la complessità del sistema dei comitati, lamentata dal deputato Vacca, è più lessicale che sostanziale e che le diverse procedure previste dal provvedimento non presentano profili di difficile attuazione. Rispetto alla tempistica, specifica che la tardiva presentazione del provvedimento è in parte derivata dal lungo e complesso *iter* che ha caratterizzato i provvedimenti precedentemente calendarizzati. Né essa gli pare pregiudizievole per il senso della ricorrenza, giacché gli storici sono persino divisi sull'anno di morte del poeta. Ritieni, invece, meritevole che una parlamentare del territorio abbia portato all'attenzione

delle istituzioni l'opportunità di disporre interventi celebrativi in memoria di un poeta la cui importanza travalica i confini del territorio locale. Infine, in merito alla composizione della *governance*, evidenzia che i finanziamenti disposti sono, come sempre, in favore delle attività e non di specifici soggetti.

Gianluca VACCA (M5S) concorda con quanto affermato dal sottosegretario circa l'importanza di ambito nazionale e internazionale della ricorrenza che avvalorava ancor più l'esigenza di inquadrare il finanziamento di questo tipo di celebrazioni in una disciplina di più ampio respiro.

Conclude rammaricandosi per la scelta di disporre la copertura dell'onere recato dalla proposta di legge a carico del settore degli archivi e delle biblioteche, la cui dotazione di bilancio risulta già abbondantemente sottodimensionata.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone di adottare quale testo base quello approvato dal Senato e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 12. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, che detta, altresì, disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa (l'Italia ha firmato il 7 aprile 2016) ed è stata ratificata da Norvegia, Portogallo e Regno Unito. Come stabilito dall'articolo 32, paragrafo 4, della Convenzione, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche (delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa). Ricorda inoltre che la Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel luglio 2014. Rileva che gli aspetti di competenza della Commissione Cultura sono inscindibilmente legati a quelli delle Commissioni referenti (Giustizia e Affari esteri): gli obiettivi della Convenzione, infatti, consistono fondamentalmente nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni delle manifestazioni sportive e nella promozione della cooperazione tra autorità pubbliche, organizzazioni sportive e organizzazioni coinvolte nelle scommesse per combattere la frode, la corruzione, e le scommesse sportive illecite. Come sottolineato nella relazione governativa illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito, dagli ultimi due decenni, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Due fenomeni peculiari sono emersi in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili e lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di prove-

nienza illecita. Se è vero che importanti aspetti della corruzione in ambito sportivo risultano già coperti dalle convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione, è altrettanto vero che tali strumenti non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. La Convenzione in esame rappresenta uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale. Quanto al contenuto, il testo Convenzionale si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a Scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41). Soffermandosi su alcuni articoli della Convenzione, segnala che, con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio di autonomia dello stesso. A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro gli illeciti. L'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che de-

vono essere adottati dalle Parti; l'articolo 6 sollecita le Parti ad incoraggiare l'educazione e la sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive. Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Parte è tenuta ad identificare una o più autorità responsabili, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive, che dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse « atipiche » e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati. Gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato. Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese

quelle privative della libertà personale che possono dare luogo ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche. Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria. Gli articoli 27 e 28, invece, sono dedicati rispettivamente alle « altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione » ed alla « cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali ». Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato di *follow-up* della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra il resto, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive. Infine, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione, le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41).

Ricorda, quindi, che il disegno di legge di ratifica è composto da 7 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, prevista dall'articolo 32, paragrafo 4, a seguito della ratifica da parte di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 siano membri del Consiglio d'Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposi-

zioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione. In particolare, l'articolo 3 identifica nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'Autorità nazionale per la regolamentazione delle scommesse sportive; l'articolo 4 prevede la confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione; l'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione). Inoltre attraverso la legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione) punisce la frode nelle competizioni sportive, nonché l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. L'articolo 6 del disegno di legge prevede l'attuazione delle disposizioni della legge di ratifica avvenga con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Concludendo, sottolinea che ciò che la Convenzione sottoposta a ratifica vuole salvaguardare è il ruolo e la funzione principale dello sport che, per definizione e per sua stessa natura, esclude ogni forma di inganno e di sopraffazione. Lo sport, infatti, deve poter essere vissuto, da chi lo pratica e da chi vi assiste, come un mondo ordinato di confronti e scontri leali; per i giovani, in particolare, deve

essere la prima grande scuola di lealtà e trasparenza. Ritiene che la Commissione possa senz'altro esprimere un parere favorevole al prosieguo dell'*iter* di questo importante provvedimento. Esso infatti si ricollega, anche se non direttamente, ad un altro tema discusso in Commissione esaminando la risoluzione n. 7-00586 e cioè il *doping*, che sebbene non espressamente menzionato, è anch'esso uno dei modi per manipolare le competizioni sportive.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

Nuovo testo C. 2182 Della Valle.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, illustra il nuovo testo della proposta di legge, recante norme relative alle attività professionali nel settore dell'estetica, finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore e all'esigenza di garantire una formazione professionale che consideri le innovazioni del settore e le necessarie competenze igienico sanitarie a tutela dei consumatori. Ricorda che l'attività di estetista è disciplinata, in generale, dalla legge n. 1 del 1990, una legge antecedente alla riforma costituzionale del 2001, che rimette la materia dello svolgimento delle professioni alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Di qui la necessità avvertita di riformare il settore e di dettare con legge dello Stato i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Evidenza che la proposta di legge di novella della legge n. 1 del 1990 non tocca aspetti decisivi per la competenza della Commissione cultura, salvo prevedere taluni obiettivi di apprendimento da perseguire nel percorso formativo delle figure professionali declinate dalla normativa. Inoltre le nuove finalità formative possono riguardare anche gli istituti professionali che, in regime di sussidiarietà, possono ottenere dalle Regioni la facoltà di rilasciare qualifiche di « operatore del benessere ». Tali requisiti si spiegano soprattutto per l'arricchimento delle attività di estetista, le quali oggi abbracciano aspetti che prima non erano contemplati dalla legge, perché poco diffusi e meno sofisticati. Si riferisce in particolare ai tatuaggi, al *piercing*, professioni per altro oggi prive di apposita regolamentazione, alle nuove tecniche di trucco e di allungamento e infoltimento delle ciglia, di lavorazione delle unghie. Molte di queste tecniche incidono sull'igiene e sulla salute della persona, sia pure di parti generalmente non vitali del corpo umano, quali capelli e le estremità degli arti. Nondimeno, gli utenti devono essere garantiti quanto alla sicurezza, alla pulizia dei luoghi e degli strumenti utilizzati, nonché alle capacità degli operatori.

Ne deriva che i requisiti di insegnamento contemplano nozioni di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione, anatomia del viso e dell'epidermide, malattie della cute e altri profili correlati. Le proposte di legge, oltre a prevedere principi generali per un rafforzamento delle competenze professionali, rinviano alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualifica professionale in maniera uniforme nel territorio nazionale.

Si riserva di approfondire taluni profili testuali dell'articolato trasmesso e sentire i contributi del dibattito in Commissione al fine di proporre un parere che, eventualmente, raccomandi alla Commissione referente alcune precisazioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del
San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, dopo le parole del turismo aggiungere le seguenti: sentita la Regione Emilia Romagna,.

1. 200. La Relatrice.

ART. 6.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche in collaborazione con istituzioni che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, operano nel campo della storia della psichiatria.

6. 200. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dello spettacolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e.

1. 1. Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) riconosce la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale. ».

1. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) riconosce la necessità di liberalizzare l'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore ispirandosi ai principi di concorrenza e pluralità, al fine di salvaguardare il valore dell'opera artistica e musicale e la necessità di proteggerne e promuoverne il valore. ».

1. 3. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: contemporanee aggiungere le seguenti: e l'attività musicale popolare e amatoriale.

1. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora non comprendano l'utilizzo di animali.

1. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le prime si prevedono interventi specifici a loro favore e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato.

1. 6. Borghesi.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: canzone popolare d'autore aggiungere le seguenti: e l'attività musicale popolare e amatoriale;

1. 7. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il teatro e le altre forme di spettacolo realizzate con diretto coinvolgimento delle persone con disabilità; ».

1. 8. Palmieri, Crimi.

Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di introdurre meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.

1. 9. Borghesi.

Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: non sostitutive dello stesso.

1. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, sopprimere la lettera n).

1. 11. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) rendere obbligatorio, ai fini dell'ottenimento dell'intervento pubblico, la pubblicizzazione del bilancio da parte dell'operatore del settore dal quale si evinca come l'intervento pubblico è stato utilizzato; istituire la sanzione della restituzione dell'intero importo per gli operatori del settore che, pur beneficiati dal contributo, non ottempereranno all'obbligo; definire le regole base di pubblicizzazione del bilancio per gli operatori del settore dello spettacolo percettori di contributo pubblico che prevedano:

a) la redazione di un bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dal conto economico;

b) la redazione di una nota esplicativa che contenga l'importo dell'intervento pubblico ottenuto e l'importo di quanto di questo contributo sia stato destinato esclusivamente alle attività artistiche unitamente alla descrizione in dettaglio delle suddette attività artistiche;

c) la pubblicazione del bilancio e della nota esplicativa sul proprio sito internet.

1. 12. Galgano, Molea.

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, e l'attività musicale popolare e amatoriale anche livello nazionale e internazionale.

1. 13. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole *da:* e di quelle regolamentari *fino a:* n. 160 con le seguenti: nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

Conseguentemente al comma 3, *alinea:* sostituire la parola: *specifico con le seguenti:* , al quale dovranno essere conformati i regolamenti di cui all'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

sopprimere le parole *da:* le disposizioni adottate *fino a:* e con;

2. 1. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 1, sopprimere le parole: degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi,.

Conseguentemente:

al comma 4:

sopprimere le parole: degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi,;

lettera e) capoverso 3), sopprimere le seguenti parole: delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti,;

sopprimere la lettera h);

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti).

1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono

gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.

4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.

6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.

7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i

comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.

8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.

9. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.

11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

12. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina gradualmente incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viag-

gianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate ».

2. 98. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

Conseguentemente dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore, l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) rispetto dei principi di concorrenza e pluralità;

b) si provveda all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea;

c) si garantisca che le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore:

1) rispettino criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati

con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;

2) contribuiscano e favoriscano la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

3) assicurino procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;

4) garantiscano che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;

5) procedano, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;

6) costituiscano, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il *web* che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle *content ID* o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;

2. 2. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633 volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

Conseguentemente dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) si provvede all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. Le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore sono tenute a contribuire e a favorire la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

2. 3. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad

adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

2. 4. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali;

2. 5. Borghesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: razionalizzazione, con la seguente: armonizzazione.

* **2. 6.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: razionalizzazione, con la seguente: armonizzazione.

* **2. 7.** Borghesi.

Al comma 2, lettera b), alinea, dopo le parole: sostegno dello Stato, aggiungere le seguenti: , anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure,.

2. 8. Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure.

2. 9. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

« 2-bis) garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il supera-

mento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;

2-ter) istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla lettera b) di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) nn. 2-bis e 2-ter, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **2. 10.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

« 2-bis) garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;

2-ter) istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla lettera b) di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali; ».

Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numeri 2-bis) e 2-ter), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **2. 11.** Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti;

« 2-bis) garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;

2-ter) promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività; ».

** **2. 12.** Bossa, Nicchi, Scotto.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti;

« 2-bis) garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari

settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;

2-ter) promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività; ».

** **2. 13.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) lo sviluppo di politiche redistributive sul territorio nazionale, in ambito produttivo e di programmazione, volte a diminuire le disparità territoriali tra Nord e Sud Italia e tra centro e periferie, anche attraverso un piano strategico nazionale sulla base del quale le Regioni definiscano le proprie politiche di investimento in modo complementare;.

2. 14. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera b), punto 4) dopo le parole: 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.

2. 15. Borghesi.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) il potenziamento di spettacoli lirici nel palinsesto Rai finalizzati a una maggiore diffusione della cultura lirico-musicale e, nell'ambito delle risorse disponibili, l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) finalizzato all'inserimento dell'opera lirica nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;.

2. 16. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

5-bis) l'introduzione di adeguate forme di incentivazione e sostegno in favore dei soggetti che operano nel settore, con particolare riguardo alle imprese culturali, compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte a eliminare l'attuale discriminazione che pone le PMI culturali in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi diversa natura giuridica,.

Conseguentemente al comma 4, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) la valutazione della qualità adeguatamente motivata e verificata nel corso di un'intera stagione di spettacolo;

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6 si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 17. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:

6-bis) introduzione di meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non

autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.

2. 18. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, lettera b) dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) la promozione dell'attività musicale popolare e amatoriale mediante accesso ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, previsti dal precedente numero 2), da parte dei complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione operanti senza scopo di lucro i cui dati siano stati comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

2. 19. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) revisione della disciplina per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che la dotazione annuale sia suddivisa in quote distinte tra il settore lirico-musicale, teatrale, della danza, del circo e degli spettacoli viaggianti, con un successiva ripartizione della quota assegnata al settore lirico-musicale tra le categorie individuate sulla base di una valutazione comparativa delle funzioni esercitate e dei progetti realizzati dai soggetti ed enti operanti in tale ambito;

2. 20. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: necessarie aggiungere le seguenti: e migliorative.

2. 21. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: necessarie, con la seguente: migliorative.

2. 22. Borghesi.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) garanzia di una completa accessibilità delle attività da parte delle persone con disabilità, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e previsione del requisito dell'accessibilità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti pubblici, disponendo in tal senso modalità di vigilanza e relative sanzioni;

2. 23. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: fruizione dello spettacolo con le seguenti: possibilità di praticare attività di spettacolo e di fruirne.

2. 24. Palmieri, Crimi.

Al comma 2, dopo lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) nel rispetto della normativa europea, prevedere la liberalizzazione dell'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio a organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse; nonché assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente.

2. 25. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

2. 26. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la libera concorrenza tra gli organismi di gestione collettiva e di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, abolendo il monopolio della Società italiana degli Autori e degli Editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. 27. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la liberalizzazione dell'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore.

2. 28. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legisla-

tivi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali *in loco*;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.

2. 29. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, sostituire le parole da: del seguente criterio direttivo specifico *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali *in loco*;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'Art. 36 della Costituzione.

* **2. 30.** Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole da: del seguente criterio direttivo specifico, fino alla fine del comma con le seguenti: dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, e dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali *in loco*;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.

* 2. 31. Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare:

1) bandi pubblici anche internazionali permettendo la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti;

2) assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;

3) nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al sovrintendente è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni;

2. 32. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in particolare assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

2. 33. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in par-

ticolare bandi pubblici anche internazionali previa consultazione pubblica del *curriculum* dei partecipanti.

2. 34. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare che, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni.

2. 35. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 3, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) previsione di strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione dei contributi statali, anche prevedendo che la nomina dei membri della commissione che dispone in merito all'erogazione di tali contributi avvenga mediante selezione pubblica per titoli;

2. 36. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con particolare riferimento ai teatri nazionali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino della normativa relativa alla creazione e al funzionamento delle

scuole di formazione dei teatri nazionali finalizzata a una migliore formazione e a un adeguato inserimento lavorativo;

b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti degli incarichi dirigenziali dei teatri nazionali, prevedendo in particolare:

1) bandi di selezione pubblici anche internazionali;

2) rotazione degli incarichi.

2. 37. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: pubblici e privati, inserire le seguenti: garantendo che l'intervento privato non si configuri come sostitutivo del finanziamento pubblico,.

2. 38. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) previsione della destinazione di una quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore di organismi che svolgono attività di spettacolo multidisciplinare;

d-ter) istituzione di un fondo aggiuntivo a favore del settore lirico-musicale, finanziato anche mediante prelievi sull'acquisto di prodotti audiovisivi del settore, compresi quelli effettuati per via telematica, da destinare alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani;

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *d-ter)*, si provvede, nel

limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 39. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) estensione della tipologia di soggetti cui è consentito l'accesso ai contributi per la produzione, comprendendo tra essi le reti o i consorzi di produttori, i centri con diversi soggetti operanti, le residenze d'artista, le case della musica e ulteriori soggetti ad essi assimilabili;

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *d-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 40. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introduzione del criterio dell'impatto sociale nel contesto dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera *c)*, intendendo quale impatto sociale la valutazione qualitativa e quantitativa nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato;

2. 41. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) valorizzazione, nell'ambito dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera *d)*, del supporto discografico, video o in forma digitale quale compimento dell'intero percorso produttivo;

2. 42. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione, al fine di contrastare la perdita di introito per l'artista e l'evasione fiscale, di titoli di accesso nominali, con i seguenti principi:

1) previsione, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, della chiara indicazione del nome, del cognome e del numero di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che fruisce del titolo di accesso, incluso la verifica dell'identità del partecipante all'evento;

2) dotazione di sistemi efficaci atti a contrastare l'acquisto tramite strumenti automatizzati suscettibili di alterare la libera concorrenza per le società italiana o estera che operi nel settore delle vendite on line o come venditore al dettaglio di titoli di ingresso per concerti, opere teatrali, cinematografiche, sportive o qualsiasi evento di natura artistica o musicale dal vivo;

3) possibilità di rimessa in vendita i titoli di ingresso nominale, modificandone l'intestazione, attraverso i siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati o i siti *internet* ufficiali dell'evento al prezzo nominale e senza rincari ad eccezione dei costi relativi alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione.

2. 43. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione, al fine di contrastare la perdita di valore per l'artista e l'evasione fiscale, di titoli di accesso nominali comprensivi della chiara indicazione del nome, del cognome e del numero di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che fruisce del titolo di accesso e della subordinazione dell'utilizzo del titolo al riconoscimento personale, attraverso meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante.

2. 44. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: i seguenti criteri, aggiungere le seguenti: , con il contestuale superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione.

2. 45. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 4 dopo la lettera e) numero 1, dopo le parole: corredati di programmi per ciascuna annualità aggiungere le seguenti: mediante l'istituzione di un Tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli

omogenei di intervento in ambito nazionale;

2. 46. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previa congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;

* **2. 47.** Bossa, Nicchi, Scotto.

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previa congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;

* **2. 48.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;

** **2. 49.** Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;

**** 2. 50.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) il superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione a favore di un meccanismo che valorizzi la qualità della stessa;

2. 51. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 4, lettera e), numero 4, sostituire le parole: mobilità artistica con le seguenti: diffusione delle creazioni artistiche.

Conseguentemente, la parola: opere con la seguente: stesse.

*** 2. 52.** Borghesi.

Al comma 4, lettera e), numero 4, sostituire le parole: mobilità artistica con le seguenti: diffusione delle creazioni artistiche.

Conseguentemente, la parola: opere con la seguente: stesse.

*** 2. 53.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 7 aggiungere i seguenti:

7-bis) l'adozione di misure per l'istituzione di aree attrezzate destinate alle attività di spettacolo viaggiante, con vincolo di destinazione pluriennale, ovvero forme di parchi permanenti installati stabilmente, anche al fine della tutela della sicurezza e del consolidamento e sviluppo del settore;

7-ter) l'erogazione di contributi per gli spettacoli viaggianti finalizzate alla ristrutturazione e alla riparazione delle attrazioni in esercizio e per l'acquisto di singole componenti eventualmente danneggiate o usurate.

2. 54. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:

7-bis) l'applicazione delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 337 del 1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell'attività ».

***2. 55.** Borghesi.

Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:

7-bis) l'applicazione delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 337 del 1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell'attività ».

*** 2. 56.** Palmieri, Crimi.

Al comma 4, lettera e), numero 8), sostituire la parola: riequilibrio con la seguente: diffusione.

2. 57. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 4, lettera f), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando

verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f*), numero *2-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 58. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) valorizzazione della specificità del teatro di figura attraverso l'attivazione di politiche volte alla tutela del patrimonio artistico e al riconoscimento della figura professionale del burattinaio o marionettista, promuovendo in tal senso la formazione degli operatori anche durante il percorso scolastico e universitario;

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 59. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) previsione di interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato;

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 60. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera g), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

« 2-bis) la riorganizzazione dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche con Specificità di Compagnie di eccellenza del balletto italiano; ».

2. 61. Murgia.

Al comma 4, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nonché a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

2. 62. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 4, lettera h).

2. 63. Borghesi.

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata alla eliminazione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

2. 64. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: specificatamente fino alla fine del periodo, con le seguenti: nell'ottica del miglioramento delle condizioni di vita e detenzione degli animali, della sempre maggior tutela degli stessi, nonché per la semplificazione delle autorizzazioni.

2. 65. Borghesi.

Al comma 4, lettera h), sostituire la parola: specificatamente con la seguente: progressivamente.

2. 66. Murgia.

Al comma 4, lettera h) sostituire le parole da: al graduale fino alla fine con le seguenti: alla graduale sostituzione dell'utilizzo degli animali con esibizioni di artisti.

2. 67. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

Al comma 4, lettera h) sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con le seguenti: al divieto di utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con criteri di premialità per l'accesso ai Fondi di cui al Fondo Unico dello Spettacolo.

2. 68. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera h) sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo con le seguenti: al divieto di utilizzo.

2. 69. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo degli animali con le seguenti: alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcune specie di animali.

2. 70. Murgia.

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole al graduale superamento dell'utilizzo degli animali con le seguenti: alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali.

2. 71. Murgia.

Al comma 4, lettera h) sostituire le parole: al graduale superamento, con le seguenti: alla definitiva eliminazione, entro

due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 2. 72.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento, con le seguenti: alla graduale eliminazione.

- 2. 73.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

Al comma 4, lettera h), sopprimere la parola: graduale.

- 2. 74.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

Al comma 4, lettera h) sostituire la parola: graduale con la seguente: definitivo.

- 2. 75.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse, con le seguenti: eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con criteri di premialità per l'accesso ai Fondi di cui al Fondo Unico dello Spettacolo.

- 2. 76.** Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse, con le seguenti: sostituzione dell'utilizzo degli animali con esibizioni di artisti.

- 2. 77.** Bossa, Nicchi, Scotto, Duranti.

Al comma 4, lettera h), sostituire la parola: superamento con la seguente: eliminazione.

- 2. 78.** Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: svolgimento delle stesse aggiungere le seguenti: entro un termine massimo comunque non superiore a cinque anni.

- 2. 79.** Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: svolgimento delle stesse aggiungere le seguenti: entro tre anni o comunque entro un termine che consenta la ricollocazione dei lavoratori.

- 2. 80.** Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

Al comma 4, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) con particolare riguardo ai carnevali storici, e al fine di garantire loro un flusso costante e adeguato di risorse finanziarie, a prevedere uno specifico incremento pari a un milione di euro l'anno del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nell'ambito della sezione destinata a supportare tutte le iniziative multidisciplinari;

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *h-bis*), si provvede mediante riduzione di un milione di euro annuo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

2. 81. Ricciatti, Bossa, Nicchi, Scotto, Mognato.

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi destinati allo svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi a tal fine funzionalmente attrezzati nonché per disciplinare lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada.

2. 82. Murgia.

Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro un termine massimo, comunque, non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 83. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro un termine massimo, comunque, non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 84. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che deve comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 85. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 86. Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché all'introduzione di criteri premiali per le strutture in fase di riconversione.

2. 87. Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: nuove generazioni inserire le seguenti: anche attraverso la promozione di un efficace e organico insegnamento delle arti musicali e teatrali in tutti i gradi dell'istruzione scolastica,.

2. 88. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: nuove generazioni inserire le seguenti: avviato dalla scuola primaria.

2. 89. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: del carattere intermittente.

***2. 90.** Borghesi.

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: del carattere intermittente.

***2. 91.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: intermittente.

2. 92. Palmieri, Crimi.

Al comma 4, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: anche attraverso l'avvio di specifici bandi destinati al sostegno della creatività dei giovani artisti e la valorizzazione della loro presenza all'interno di manifestazioni musicali, festival e della programmazione radiofonica nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 93. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente: m-bis) introdurre meccanismi di prevenzione e contrasto alla vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.

2. 94. Palmieri, Crimi.

Al comma 4, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) introduzione di norme volte a promuovere un'azione coordinata tra i diversi Ministeri competenti per attuare un indirizzo politico-amministrativo unitario in favore dello sviluppo delle attività

dello spettacolo dal vivo, in stretta connessione con le politiche del turismo culturale;

2. 95. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane.

2. 96. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

2. 97. Palmieri, Crimi.

ART. 3.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: al fine di sintetizzarne le istanze.

*** 3. 1.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: al fine di sintetizzarne le istanze.

*** 3. 2.** Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) gli atti e i documenti presentati e approvati dal Consiglio sono resi disponibili e consultabili sul sito web istituzionale del Ministero, in una apposita sezione, senza ulteriori oneri a carico della finanza

pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.

3. 3. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: undici, con la seguente: cinque.

*** 3. 4.** Borghesi.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: undici, con la seguente: cinque.

*** 3. 5.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tre su designazione delle associazioni di categoria del settore dello spettacolo.

3. 6. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: « scelti » con la seguente: « nominati »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fra gli appartenenti alle stesse ».

3. 7. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera b-bis:

p) nel Consiglio devono essere rappresentati tutti i settori dello spettacolo;

3. 8. Palmieri, Crimi.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.

*** 3. 9.** Palmieri, Crimi.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.

*** 3. 10.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.

*** 3. 11.** Borghesi.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: , ciascuno dei quali dovrà comunque essere reso pubblico e consultabile sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima della nomina.

3. 12. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: espressi, aggiungere le seguenti: , pubblicati e resi consultabili sul sito del Ministero.

3. 13. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Autorità per la garanzia degli autori e degli editori « AGAE »).

1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è

istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE);

2. L'AGAE:

a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;

b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;

d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;

e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;

g) cura la tenuta del registro delle società di intermediazione e di gestione

collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;

h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;

i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

3. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze;

4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

5. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.

6. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

7. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;

b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

8. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 7.

9. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministra-

zione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

10. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore.

3. 01. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzano, D'Uva.

ART. 4.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 1. Palmieri, Crimi.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Si definisce musica dal vivo l'esecuzione musicale effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti di qualsiasi genere, purché questa avvenga senza l'utilizzo di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, se non in misura residuale.

2. Durante le esecuzioni di musica dal vivo è vietato l'utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata. Durante tali esecuzioni è altresì vietata la riproduzione di brani attraverso l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate.

3. È fatto obbligo per il gestore del luogo in cui ha sede l'evento, ovvero per l'organizzatore della manifestazione musicale, rendere noto al pubblico l'eventuale utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, nonché l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate durante l'esecuzione musicale.

6. 01. Vacca, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.